



La tracciabilità dei pagamenti.

Qual è la somma massima che la nostra associazione può versare o ricevere in contanti? Ci sono dei vincoli legati alla detraibilità o deducibilità delle spese sostenute?

Nota informativa n. 24 del 15/06/2021

Sul tema non sono intervenute novità ma alla luce dei quesiti pervenuti si ritiene opportuno ricordare la normativa di riferimento, pur evidenziando come sia in ogni caso sempre preferibile ricorrere a modalità tracciabili di pagamento anche per facilitare la gestione contabile dei sodalizi che in questo modo possono avvalersi dei relativi estratti conto.

Pagamenti e versamenti

L'articolo 18 del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante "*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*", ha introdotto delle modifiche al regime dell'utilizzo del contante disciplinato dall'art. 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, prevedendo che;

"A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di 1.000 euro."

Sotto il profilo sanzionatorio viene inoltre inserito nel citato DLgs 231/2007, all'articolo 63, il comma 1-bis, ai sensi del quale: "*1-ter. Per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 1.000 euro."*

In linea generale, pertanto, fino al 31/12/2021 le transazioni in contanti sono vietate quando di importo pari o superiore a 2.000 euro, dal 1/1/2022 l'importo scende a 1.000 euro.

A questo principio generale sono previste **eccezioni** nei seguenti casi:

1) se l'organizzazione è una associazione sportiva o società sportiva dilettantistica, il plafond scende a 1.000 euro ai sensi dell'art. 25 della Legge 133/1999;

2) dal 1° luglio 2018 (art. 1, comma 910, della L. 205/2017) è vietato corrispondere a mezzo contanti la retribuzione a un **dipendente o collaboratore** a prescindere dall'importo: è sempre necessario effettuare il pagamento con modalità tracciabile con esclusione dei lavoratori autonomi occasionali (in tal senso Nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro n.4538 del 22.05.2018). In caso di violazione del vincolo di tracciabilità degli stipendi/compensi si applica una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo compreso tra i 1.000 e i 1.500 euro;



3) in alcuni casi in cui l'importo versato è deducibile e detraibile. A titolo esemplificativo:

a) se si tratta di un ente del terzo settore che vuole garantire **agevolazioni fiscali ai propri donatori**, così come disciplinate dall'articolo 83 del Codice del terzo settore, è necessario che l'erogazione liberale sia effettuata con modalità tracciabile a prescindere dall'importo per espressa previsione della norma citata;

b) se si tratta di una **organizzazione sportiva** che vuole assicurare la detraibilità del 19% delle spese - per un importo non superiore a 210 euro - sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni. A prevederlo è stata la legge di Bilancio 2020 (L. n° 160/2019, art. 1 comma 679ⁱⁱⁱⁱ) che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio dello scorso anno, l'obbligo di utilizzare un metodo di pagamento tracciabile per ottenere il diritto alla detrazione per la maggior parte degli oneri detraibili individuati dall'art. 15 del TUIR.